



Allegato alla delibera C.C. n. 22 del 12.06.2012

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI
VALLI DEL PASUBIO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO

per la disciplina delle ATTIVITÀ RUMOROSE

adottato con delibera C.C. n. 31 del 30.11.2006

approvato con delibera C.C. n. 28 del 29.06.2007

modificato con delibera C.C. n. 22 del 12.06.2012

Studio tecnico

**ing. Stefano
SCARPARO**

- consulenza aziendale per l'igiene e la sicurezza
- tecnico competente in acustica ambientale
- accreditato ARPAV per misure di campo elettrico e magnetico

v.le Tre Venezie, 22 Monselice PD - tel. 3358029315 fax 0429710588 – e-mail: stefano.scarparo@tin.it

INDICE

Studio tecnico.....	1
ing. Stefano SCARPARO.....	1
TITOLO I°	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
TITOLO II°	
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	
A CARATTERE TEMPORANEO.....	6
ART.2 - DEFINIZIONI.....	6
SEZIONE 1	
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	6
ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	6
ART.4 - ORARI.....	6
ART.5 - LIMITI MASSIMI.....	7
ART. 6 - EMERGENZE.....	7
ART. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 8 - LAVORI DI BREVE DURATA.....	8
SEZIONE 2	
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....	8
ART.9 - DEFINIZIONI.....	8
ART. 10 - LOCALIZZAZIONE.....	8
ART.11 - LIMITI ED ORARI.....	9
ART.12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	9
TITOLO III°	
DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE	
DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO.....	11
ART. 13 – LIMITI MASSIMI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA.....	11
ART. 14 – PERMESSO DI COSTRUIRE.....	11
ART. 15 - ORARIO.....	12
ART. 16 – ESTENSIONE DI ORARIO.....	12
ART. 17 - REVOCA.....	12
ART. 18 – ESERCIZI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREMINENTE.....	12
ART. 19 - DEROGHE.....	12
ART. 20 – PUBBLICI ESERCIZI CAUSA DI DISTURBO.....	12
TITOLO IV°	
ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE.....	14
ART. 21 – MACCHINE DA GIARDINO.....	14
ART. 22 - ALTOPARLANTI.....	14
ART. 23 - CANNONCINI ANTISTORNO.....	14
ART. 24 – RAZZI E FUOCHI D’ARTIFICIO.....	15
TITOLO V°	
ABITAZIONI PRIVATE.....	16
ART. 25 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI.....	16
ART. 26 – IMPIANTI TECNICI.....	16

TITOLO VI°	
SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE.....	18
ART. 27 - GENERALITÀ.....	18
ART. 28 – SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO.....	18
ART. 29 - DEROGHE.....	18
ART. 30 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI ALLARME.....	18
ART. 31 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE.....	19
TITOLO VII°	
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	20
ART. 32 - ACCERTAMENTI.....	20
ART.33 - MISURAZIONI E CONTROLLI.....	20
ART. 34 - SANZIONI.....	20
ART. 35 - ABROGAZIONI.....	21

Allegati:

1. Testo da inserire nei permessi di costruire o D.I.A.
2. Testo da inserire nelle relative autorizzazioni/P.C. /D.I.A. per lavori in sede stradale.
3. Domanda di autorizzazione in deroga per cantieri edili, stradali assimilabili.
4. Comunicazione pere manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili.
5. Domanda di autorizzazione in deroga per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili.
6. Documentazione di impatto acustico.
7. Documentazione di clima acustico
8. Sanzioni previste per l'inquinamento acustico.
9. Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici.
10. Tabella 1: limiti acustici e temporali per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili.

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI VALLI DEL PASUBIO:**

**Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Valli del Pasubio, 30 aprile 2007

Tecnico Competente in Acustica
(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)

ing. Stefano Scarparo

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art.2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono escluse le attività a carattere stagionale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona è consentita, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore

19.00 durante la vigenza dell'ora legale;

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

art.5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. Al termine dell'intervento è comunque obbligo presentare all'ufficio tecnico comunale una comunicazione dell'intervento effettuato specificando le condizioni di urgenza che lo hanno determinato.

art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi di costruire o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenu-

to necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 8 - Lavori di breve durata

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.9 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) nonché tutte le attività indispensabili alla buona riuscita della manifestazione che necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) per le quali sono previsti allestimenti temporanei

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 10 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 9 dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

Le manifestazioni temporanee svolte presso pubblici esercizi indicate nel precedente art. 9 non sono vin-

colate alla localizzazione indicata nel presente articolo.

art.11 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.9, sia che vengano svolte nei siti individuati appositamente nella zonizzazione acustica che negli spazi interni od esterni di pertinenza dei pubblici esercizi, è **autorizzato** nei limiti ed orari indicati nella tabella1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).

art.12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Per lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9, il titolare, gestore ed organizzatore dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5, corredata da una planimetria dell'area interessata e da una relazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato. Il Sindaco, eventualmente dopo avere acquisito il parere dei servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento per le attività di cui all'art. 9, comma 1, organizzate da associazioni o comitati senza scopo di lucro, la relazione pre-

visionale prevista dal precedente comma può essere sostituita da una relazione tecnico-descrittiva sottoscritta dal responsabile della manifestazione qualora gli strumenti di amplificazione sonora impiegati non superino la potenza complessiva di 500 watt, il volume dell'impianto sia abbassato al 50% della potenza dopo le ore 24.00, le emissioni sonore cessino alle ore 1.00 e non vi siano state lamentele nelle precedenti edizioni.

Art. 12 bis – Manifestazioni all'aperto in loc. "Rifugio Papa"

Le Manifestazioni all'aperto con uso di impianti di amplificazione sonora o che comportino emissioni acustiche non trascurabili se tenersi in prossimità del Rifugio "Papa" dovranno essere tali da ridurre al minimo l'impatto acustico, considerato la peculiarità dell'area in cui si svolgono.

Al fine di garantire quanto sopra dovrà essere presentata in ogni caso una richiesta di autorizzazione secondo quanto previsto all'art. 12 - secondo comma- seguendo lo schema dell'allegato 5. Non è pertanto ammessa la semplice comunicazione anche se la tipologia di manifestazione rientrasse tra quelle elencate in tabella 1.

TITOLO III°

DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 13 – Limiti massimi all'interno della struttura

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 14 – Permesso di costruire

La domanda di permesso di costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 15 - Orario

Agli esercizi pubblici è consentito, fatto salvo il rispetto dei limiti acustici previsti dalla Legge:

- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24:00;
- b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.

art. 16 – Estensione di orario

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 17 - Revoca

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 15 e 16 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 18 – Esercizi con attività musicale preminente

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di “piano bar”, “disco pub” e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 17.

art. 19 - Deroghe

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 15, 16 e 18 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 20 – Pubblici esercizi causa di disturbo

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad instal-

lare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.

TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 21 – Macchine da giardino

L'uso di macchine spaccalegna, di motoseghe e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00.
- b) nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 22 - Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 23 - Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con

una recinzione;

- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 24 – Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) particolari ricorrenze.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 25 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi.

Nelle abitazioni, intese come condomini, case a schiera, aggregazione contigue di più unità immobiliari, in cui il disturbo del vicinato è più amplificato, l'uso degli apparecchi o elettrodomestici che non possono essere regolati nell'intensità di rumore emessa è vietato nelle seguenti fasce orarie:

a) giorni feriali, escluso il sabato dalle 22:00 alle 7:00

b) il sabato ed i giorni festivi dalle 22:00 alle 8:00.

Nel caso di presenza di un regolamento specifico (di condominio, di contrada, ecc.), concordato tra privati con regolare assemblea, esso ha validità e dunque sostituisce il presente articolo, solamente se le fasce orarie stabilite con assemblea sono più restrittive rispetto a quelle indicate in oggetto.

art. 26 – Impianti tecnici

L'impianto e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti asso-

luti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 (“*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*”).

TITOLO VI°

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 27 - Generalità

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane. In particolare le segnalazioni sonore, le sirene e le campane non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte.

art. 28 – Sirene di segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 29 - Deroghe

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 28 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 30 – Segnalazioni acustiche di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e

collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 31 – Campane per cerimonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 32 - Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art.33 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.; qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

Per evitare inutili abusi il richiedente, in caso di richiesta di misurazione, verserà una cauzione di € 200,00 che verrà rimborsata in caso di esito positivo; la cauzione verrà invece trattenuta a parziale rimborso delle spese da sostenere qualora il presunto trasgressore risulti nei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica e dal presente regolamento.

art. 34 - Sanzioni

Salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali (C.P. – Legge 447/95 – L.R. 21/1999), per le viola-

zioni previste dal presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 modificato dall'art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3.

In appendice al presente Regolamento (allegato 9) è riportato un sunto delle sanzioni previste dalle norme di legge.

Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risanamento.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

art. 35 - Abrogazioni

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegati al Regolamento di Acustica

allegato 1
(cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire o D.I.A.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *

allegato 2
(cantieri stradali)

**Testo da inserire nelle relative concessioni, P.C. – D.I.A. per lavori in
sede stradale**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.30 alle ore 20.00, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede legale _____ (via, n.civico, località telefono) _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari _____ in deroga
agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile a firma di un tecnico abilitato.

In fede.

data _____

firma

allegato 4
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ della
manifestazione ditta _____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____ (via, n.civico, località telefono)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere tem-
poraneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile a firma di un tecnico abilitato.

In fede.

data _____

firma

allegato 5
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ (via, n.civico, località telefono) della

manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizza-
trice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazio-
ne per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regola-
mento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile a firma di un tecnico abilitato.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 6

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere devono presentare una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

1. Progetto sottoposti a valutazione di impatto ambientale
2. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 285/92 e “Nuovo Codice della Strada”
4. Discoteche
5. Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. Impianti sportivi e ricreativi
7. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, dell'inquinamento acustico.

Le informazioni minime che devono essere contenute nella documentazione previsionale di impatto acustico sono le seguenti:

a) **Attività Produttive e postazioni di servizi commerciali polifunzionali**

1. descrizione dell'attività che verrà svolta;
2. planimetria dello stabilimento con localizzazione sulla stessa delle sorgenti di rumore;
3. descrizione delle sorgenti di rumore sia interne che esterne;
4. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento, con planimetria sufficiente a rappresentare le classi acustiche delle zone circostanti;
5. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza dalle sorgenti della propagazione del rumore, ecc.);
6. Se lo svolgimento dell'attività comporta un incremento significativo del flusso di traffico (ad es. centri di betonaggio o centri commerciali), valutazione del volume di traffico indotto (presumibile) espresso con media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
7. Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento delle sorgenti di rumore; per rumori a tempo parziale indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;

8. Indicazione dei livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; la previsione potrà essere elaborata per mezzo di software specifici di simulazione (ad es. mithra, Soundplan, Raynoise, ecc.); o per mezzo di calcoli effettuati in conformità alle norme tecniche vigenti (UNI, ISO, ecc.); in entrambi i casi descrivere il procedimento di calcolo e i risultati ottenuti;
9. Se i livelli sonori calcolati in corrispondenza del ricettore sono tali da prevedere l'applicabilità del criterio differenziale, indicare i livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievo fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
10. Confronto tra i valori risultati e i limiti (**sia assoluti che differenziali**) previsti dalle classi acustiche delle zone circostanti;
11. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, e dai successivi decreti attuativi, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

b) **Progetti sottoposti a V.I.A. ,infrastrutture ed impianti sportivi**

1. Descrizione delle opere che saranno realizzate;
2. Descrizione delle sorgenti di rumore sia interne che esterna;
3. Descrizione dell'ubicazione degli edifici che saranno realizzati e/o del tracciato previsto per l'infrastruttura, con planimetria sufficiente a rappresentare le classi acustiche delle zone circostanti;
4. Indicazione degli edifici degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dalla nuova realizzazione (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.);
5. Per le infrastrutture, valutazione del volume di traffico previsto e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
6. Indicazione dei livelli di rumore previsti dopo la messa in esercizio delle nuove opere; la previsione potrà essere elaborata per mezzo di software specifici di simulazione (ad es. mithra, Soundplan, Raynoise, ecc.); o per mezzo di calcoli effettuati in conformità alle norme tecniche vigenti (UNI, ISO, ecc.); in entrambi i casi descrivere il procedimento di calcolo e i risultati ottenuti;
7. Confronto tra i valori risultanti e i limiti previsti dalle classi acustiche delle zone circostanti;
8. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, e dai successivi decreti attuativi, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

c) Discoteche e circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi

Per tali esercizi, oltre a quanto già indicato al punto a), la documentazione va integrata con:

1. Descrizione dell'impianto di diffusione sonora utilizzato;
2. Elaborazione del punto a.8 per bande di frequenza e non solo per livelli equivalenti ponderati A
3. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, consegna della documentazione prevista dal D.P.C.M. 215/99 (certificato di taratura e collaudo dell'impianto di diffusione sonora e verifica di conformità ai livelli di legge).

NOTA: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ISCRITTO ALL'ELENCO DELLA RISPETTIVA REGIONE DI APPARTENENZA.

allegato 7

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere devono presentare una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- Scuole e sili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuove insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è prevista la valutazione di impatto acustico.

La documentazione previsionale di clima acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara, tutti gli elementi necessari per una verifica della compatibilità acustica dell'area destinata ai nuovi insediamenti (intesi come ricettori) rispetto al territorio circostante (inteso come potenziale inquinante acustico).

Tale documentazione deve fornire il valore del clima acustico esistente prima della realizzazione delle opere al fine di consentire il confronto con i limiti di zona e prevedere, in caso di necessità, eventuali proposte di intervento per il risanamento acustico o l'adozione preventiva di particolari requisiti costruttivi e progettuali al fine della tutela acustica del nuovo insediamento.

Le informazioni minime che devono essere contenute nella documentazione previsionale di clima acustico sono le seguenti:

- 1)** Descrizione dell'ambito di intervento;
- 2)** Planimetria dell'area con localizzazione sulla stessa delle eventuali sorgenti di rumore;
- 3)** Descrizione delle eventuali sorgenti di rumore;
- 4)** Descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale e del loro andamento nel tempo; tali livelli sonori devono essere valutati in posizione significative dell'area interessata al nuovo insediamento e preferibilmente in corrispondenza delle posizioni spaziali ove sono previsti i ricettori sensibili; in caso di rilievi fonometrici, estrapolazione del livello equivalente e dei livelli statistici L10 ed L90 e confronto degli stessi con i limiti relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno; la posizione e la durata dei rilievi fonometrici dovrà essere concordata con l'ufficio comunale competente;
- 5)** Valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area;
- 6)** In caso di necessità di messa in opera di sistemi di protezione dal rumore, le misure adottate per l'ottenimento della tutela acustica (eventualmente orientate al ricettore, quale il miglioramento delle caratteristiche acustiche passive dell'edificio).

allegato 8

SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 659 codice penale (anni '30)

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino a L. 600.000 (€ 309,87). Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Art. 844 codice civile (anni '30)

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni.

L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima.

Contenuto del comma: il Sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.

Art. 10, c.1: chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con **ammenda da L. 2.000.000 (€ 1.032,91) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)**

Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 10, c.2: chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, o dal D.P.C.M. 1/3/91, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con **ammenda da L. 1.000.000 (€ 516,46) a L. 10.000.000 (€ 5.164,57)**.

Art. 10, c.3: chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con **ammenda da L. 500.000 (€ 258,23) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)**.

Art. 10, c.4: il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)

Art. 8, c.2: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.

Art. 8, c.3: chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival) è sanzionato con **ammenda da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 10.000.000 (€5.164,57)**.
Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o di Polizia Municipale), sono sanzionati secondo l'art. 10 della L. 447/95.

Art. 9 Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e di risanamento.

Allegato 9
DOCUMENTAZIONE SU
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A) dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22.05.1967.

INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L' ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI,			
	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	variazioni ed ampliamenti di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile.	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti massimo tre unità immobiliari avente la stessa ditta (*) .	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
<p>N.B. (*) nella voce "stessa ditta" sono escluse le società immobiliari, le imprese di costruzioni, le società finanziarie. Per questo tipo di ditte e per la dicitura "ditte diverse" si demanda alle richieste fissate al punto 3, anche se il frazionamento ammette un massimo di tre unità immobiliari</p>			
3	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti oltre tre unità immobiliari .	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
4	realizzazione di nuovi edifici isolati con massimo tre unità immobiliari a destinazione residenziale	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
5	realizzazione di nuovi edifici isolati con oltre tre unità immobiliari a destinazione residenziale che possono classare l'edificio come condominio	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
6	realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata contenenti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale/commerciale.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- collaudo acustico a campione

TABELLA 1

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 23.30 (1)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	23.30	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	non derogabile	Non derogabile	non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 - 13 15 - 24	non si applica

(1) comprende anche il sound check pomeridiano